II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 17 settembre 1987
concernente i trasporti marittimi tra l'Italia e l'Algeria

(87/475/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi [1], in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della commissione,

considerando che nel luglio 1985, nel contesto della procedura di consultazione in materia di trasporti marittimi instaurata dalla decisione 77/587/CEE del Consiglio [2], la delegazione italiana ha sollevato il problema delle pratiche di riserva dei carichi attuate dall'Algeria, con l'effetto di promuovere un'azione comunitaria nell'ottobre 1985;

considerando che il 17 marzo 1987 il governo italiano ha presentato alla Commissione il testo di un accordo relativo ai trasporti e alla navigazione marittimi tra la Repubblica italiana e la repubblica democratica popolare di Algeria, firmato il 28 febbraio 1987 ma non ancora ratificato;

considerando che detta presentazione è da considerarsi, a titolo eccezionale, una comunicazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4055/86;

considerando che l'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4055/86 prevede che il Consiglio decida l'azione necessaria da intraprendere qualora i cittadini o le società di navigazione di uno Stato membro non abbiano la possibilità effettiva di effettuare traffici in provenienza ed a destinazione di un particolare paese terzo;

considerando che l'Algeria ha recentemente ratificato la convenzione delle Nazioni Unite relativa al Codice di comportamento per le conferenze marittime di linea, che è entrata in vigore per l'Algeria il 12 giugno 1987;

considerando che le disposizioni dell'accordo in questione devono essere applicate secondo modalità tali da evitare un conflitto con gli obblighi imposti agli Stati membri dal diritto comunitario, in particolare per quanto riguarda l'accesso equo, libero e non discriminatorio alle quote di carico per i cittadini o le società di navigazione della Comunità, comprese le compagnie indipendenti;

considerando che in tale contesto l'Italia può ratificare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica italiana è autorizzata a ratificare l'accordo relativo ai trasporti e alla navigazione marittimi firmato con la Repubblica democratica popolare di Algeria il 28 febbraio 1987 nell'intesa che essa:

a) adotterà i necessari provvedimenti per aderire quanto prima alla convenzione delle Nazioni Unite relativa al Codice di comportamento per le conferenze marittime di linea in conformità del regolamento (CEE) n. 954/79 [3];

b) ribadirà all'Algeria che le disposizioni dell'accordo verrano attuate conformemente al diritto comunitario;

c) riferirà agli Stati membri e alla Commissione in merito all'attuazione dell'accordo, non oltre il periodo di un anno a decorrere dalla notifica della presente decisione.

[1] GU n. L 378 del 31. 12. 1986, pag. 1.
[2] GU n. L 239 del 17. 9. 1977, pag. 23.
[3] GU n. L 121 del 17. 5. 1979, pag. 1.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 17 settembre 1987.

Per il Consiglio
Il Presidente
K. E. TYGESEN